



**ProLitteris**

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

**SSA**

Società svizzera degli autori

**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editore di musica

**SUISSIMAGE**

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

**SWISSPERFORM**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

---

**Tariffa comune 3c 2019 – 2026**

***Ricezione di programmi televisivi su maxischermi  
(« public viewing »)***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 13 settembre 2018. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 26 settembre 2018.

Società di gestione

**SUISA**

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## A. Oggetto della Tariffa

### 1 Repertori

#### 1.1 La Tariffa si riferisce ai diritti d'autore relativi alle

- opere letterarie e opere di arte figurativa del repertorio di ProLitteris;
- opere drammatiche e operistiche del repertorio della Società svizzera degli autori (SSA);
- opere musicali non teatrali del repertorio della SUIISA;
- opere audiovisive del repertorio di SUISSIMAGE.

#### 1.2 La Tariffa si riferisce inoltre a diritti di protezione affini relativi a

- prestazioni del repertorio di SWISSPERFORM;
- supporti audio commerciali e supporti audiovisivi commerciali del repertorio di SWISSPERFORM;
- programmi televisivi del repertorio di SWISSPERFORM; (di seguito denominati « programmi televisivi »).

### 2 Utilizzazione dei repertori

2.1 La Tariffa si riferisce alla diffusione simultaneamente e senza modifiche di programmi televisivi su maxischermi e superfici di proiezione di oltre 3 m di diagonale fuori di una cerchia privata (in particolare il cosiddetto « public viewing », art. 10 cpv. 2 lett. f, art. 22 cpv. 1, art. 33 cpv. 2 lett. e, art. 37 lett. b e art. 38 LDA CH e art. 10 cpv. 2 lett. f, art. 25 cpv. 1, art. 37 cpv. 2 lett. e, art. 41 cpv. 1 e 42 lett. b LDA PL).

2.2 La Tariffa si riferisce altresì ai diritti di esecuzione o rappresentazione pubblica di opere musicali non teatrali (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA CH e art. 10 cpv. 2 lett. c LDA PL) come pure di supporti audio commerciali e supporti audiovisivi commerciali del repertorio di SWISSPERFORM (art. 35 LDA CH o art. 41 cpv. 1 LDA PL), purché tali diritti vengano usufruiti in totale per al massimo un'ora nella pausa, prima o dopo la diffusione simultaneamente e senza modifiche di programmi televisivi su maxischermi e superfici di proiezione di oltre 3 m di diagonale fuori di una cerchia privata. I diritti di esecuzione e rappresentazione pubblica di altre opere o prestazioni tutelate non sono oggetto della presente Tariffa.

2.3 Conformemente alla LRTV può essere dovuto un canone per la radio e la televisione. Questo non è oggetto della presente tariffa.

2.4 Le forme di utilizzazione non espressamente menzionate non sono regolamentate dalla presente Tariffa.

## **B. Autorizzazione / Esonero**

- 3.1 Le autorizzazioni per la diffusione simultaneamente e senza modifica di opere e prestazioni (in particolare il cosiddetto « public viewing ») possono essere rilasciate esclusivamente dalle società di gestione concessionate dalla Confederazione. Il rilascio di queste autorizzazioni dipende solo dalle condizioni comprese nella presente Tariffa e dal versamento delle indennità ivi previste. L'autorizzazione deve essere richiesta alla SUIISA prima dell'inizio della manifestazione ed è considerata rilasciata con il versamento a tempo debito dell'importo fatturato dalla SUIISA.
- 3.2 Con il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento delle condizioni tariffarie, gli organizzatori sono esonerati dalle rivendicazioni pecuniarie di terzi per le forme di utilizzazione dei repertori regolamentate in questa Tariffa, purché tali rivendicazioni vengano fatte valere in virtù del diritto vigente svizzero o del Principato del Liechtenstein e riguardino i diritti della diffusione simultaneamente e senza modifiche di programmi televisivi su maxischermi o superfici di proiezione di oltre 3 m di diagonale.

## **C. Società di gestione**

- 4 La SUIISA è rappresentante e cassa di pagamento comune per la presente Tariffa delle società di gestione seguenti:
- PROLITTERIS
  - Società svizzera degli autori (SSA)
  - SUIISA
  - SUISSIMAGE
  - SWISSPERFORM.

## **D. Indennità**

- 5 L'indennità si applica a unità di tempo autorizzata. Se a una manifestazione vengono diffusi gli stessi programmi su vari maxischermi o superfici di proiezione, andrà versata solo l'indennità per il maxischermo o la superficie di proiezione massima.

## 6 L'indennità ammonta:

6.1 per eventi in cui si usufruisce dei programmi dopo aver pagato un diritto d'ingresso o una prestazione pecuniaria equivalente, come ad. es. supplementi sui prezzi delle bibe:

Diagonale schermo da 3 a 5 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 96.00	CHF 28.80	CHF 124.80
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 480.00	CHF 144.00	CHF 624.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 1'500.00	CHF 450.00	CHF 1'950.00

Diagonale schermo da 5 a 8 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 160.00	CHF 48.00	CHF 208.00
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 800.00	CHF 240.00	CHF 1'040.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 2'500.00	CHF 750.00	CHF 3'250.00

Diagonale schermo da 8 a 12 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 256.00	CHF 76.80	CHF 332.80
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 1'280.00	CHF 384.00	CHF 1'664.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 4'000.00	CHF 1'200.00	CHF 5'200.00

Diagonale schermo superiore a 12 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 384.00	CHF 115.20	CHF 499.20
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 1'920.00	CHF 576.00	CHF 2'496.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 6'000.00	CHF 1'800.00	CHF 7'800.00

- 6.2 per eventi in cui non viene riscosso un diritto d'ingresso né una prestazione pecuniaria equivalente, come ad. es. supplementi sui prezzi delle bibite:

Diagonale schermo da 3 a 5 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 48.00	CHF 14.40	CHF 62.40
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 240.00	CHF 72.00	CHF 312.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 750.00	CHF 225.00	CHF 975.00

Diagonale schermo da 5 a 8 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 80.00	CHF 24.00	CHF 104.00
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 400.00	CHF 120.00	CHF 520.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 1'250.00	CHF 375.00	CHF 1'625.00

Diagonale schermo da 8 a 12 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 128.00	CHF 38.40	CHF 166.40
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 640.00	CHF 192.00	CHF 832.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 2'000.00	CHF 600.00	CHF 2'600.00

Diagonale schermo superiore a 12 m			
	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
al giorno	CHF 192.00	CHF 57.60	CHF 249.60
fino a un massimo di 30 giorni consecutivi	CHF 960.00	CHF 288.00	CHF 1'248.00
per 365 giorni consecutivi	CHF 3'000.00	CHF 900.00	CHF 3'900.00

- 6.3 Sulle indennità di cui ai punti 6.1 e 6.2 viene computata un'indennità per la diffusione di emissioni televisive versata in conformità della TC 3a.

- 7 Le indennità di cui al punto 6 raddoppiano se

- vengono utilizzati repertori senza che sia stata richiesta un'autorizzazione preliminare in conformità di questa Tariffa
- gli organizzatori forniscono di proposito o per colpa grave dati incompleti o errati.

- 8 Con riserva di rivalsa di un risarcimento danni eccedente.

## **E. Imposta sul valore aggiunto**

- 9 Le indennità previste dalla presente Tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2018: tasso normale 7,7 %, tasso ridotto 2,5 %).

## **F. Conteggio**

- 10 Prima della manifestazione gli organizzatori chiedono alla SUIISA un'autorizzazione e comunicano tutti i dati necessari per il conteggio delle indennità. Se i dati sono disponibili solo in un momento successivo, essi dovranno essere comunicati entro 10 giorni dalla manifestazione, dall'inizio dell'utilizzazione o entro i termini indicati nell'autorizzazione.
- 11 La SUIISA può esigere giustificativi.
- 12 Se anche dopo un'ingiunzione scritta i dati o i giustificativi non vengono inoltrati entro il termine di dilazione, o se viene rifiutato l'esame dei registri, la SUIISA può stimare i dati ed emettere fattura in base a tali stime.
- 13 Se la fattura viene emessa in base alle stime, gli organizzatori sono autorizzati a fornire i dati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Se i dati vengono forniti a posteriori, l'indennità calcolata sulla base dei dati ricevuti sarà maggiorata del 10 %. In caso contrario, diventerà definitiva l'indennità stimata dalla SUIISA.

## **G. Pagamenti**

- 14 Le indennità sono pagabili entro 30 giorni.
- 15 La SUIISA può richiedere garanzie da parte degli organizzatori che non hanno ancora pagato eventuali crediti in virtù di autorizzazioni rilasciate in precedenza o che altrimenti non hanno adempiuto in tempo utile i loro obblighi di pagamento.

## **H. Durata di validità**

- 16 La presente Tariffa è valida dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 e può essere riveduta prima della scadenza per motivi importanti.
- 17 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, comunque non oltre il 31 dicembre 2028, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 18 Se, scaduta la presente Tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa Tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.